



7952/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Acque  
pubbliche

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11200/2014

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Presidente i. f. -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. LINA MATERA - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere -

Rep.

Ud. 05/04/2016

PU

C.I.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 11200-2014 proposto da:

REGIONE [redacted] in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, in proprio e nella qualità di successore ex lege dell'Agenzia Ardis [redacted], elettivamente domiciliata in [redacted], presso lo studio dell'Avvocato [redacted] che la rappresenta e difende, per delega a margine del

2016

178

*an*

ricorso;

- ricorrente -

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

e [REDACTED], nella qualità di eredi di

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

sia in proprio che nella qualità di legale

rappresentante della società [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] anche nella

qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di erede di [REDACTED]

[REDACTED] nella

qualità di erede di [REDACTED]

[REDACTED]

Ar

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] nella qualità  
di eredi di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] in qualità di  
esercente la potestà genitoriale sui minori [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] avente causa di

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] in qualità di amministratore pro tempore  
del Condominio [REDACTED] [REDACTED]

*an*

[REDACTED]  
[REDACTED] in qualità  
di legale rappresentante della [REDACTED],  
[REDACTED] in qualità di  
amministratore pro tempore del Condominio [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED]  
[REDACTED], presso lo studio degli Avvocati  
[REDACTED], che li  
rappresentano e difendono unitamente agli Avvocati  
[REDACTED], per  
delega in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

**contro**

[REDACTED], elettivamente  
domiciliati in [REDACTED], presso lo  
studio dell'Avvocato [REDACTED] che li rappresenta  
e difende, per delega a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

**contro**

[REDACTED], elettivamente  
domiciliati in [REDACTED] presso lo

*Am*

studio dell'Avvocato [REDACTED] che li  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED] per delega in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

**contro**

[REDACTED]

[REDACTED]

PROVINCIA DI [REDACTED]

**- intimati -**

**nonché contro**

CONSORZIO DI BONIFICA [REDACTED], in persona  
del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato  
in [REDACTED] presso lo studio degli  
Avvocati [REDACTED], che lo  
rappresentano e difendono, per delega a margine del  
controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

avverso la sentenza n. 167/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE  
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 25/10/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/04/16 dal Cons. Dott. [REDACTED];

uditi gli Avvocati [REDACTED]

[REDACTED], quest'ultimo  
anche per delega dell'Avvocato [REDACTED];

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. [REDACTED] che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

*Ar*



*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato nel dicembre 2006, [REDACTED] e altri litisconsorti - tutti proprietari di immobili siti in Tarquinia (località Marina Velca, Voltunna e Tarquinia Lido), ubicati in prossimità del fiume Marta - convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche [REDACTED] la Regione [REDACTED], il Consorzio di bonifica della [REDACTED], l'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS [REDACTED]) e la Provincia di [REDACTED], esponendo che in data 14 dicembre 2004, 15-16 novembre 2005 e 25-26 novembre 2005 si erano verificate in zona disastrose alluvioni causate dall'esondazione del fiume Marta, che avevano cagionato gravissimi danni agli immobili e ai beni in essi contenuti; che la responsabilità dei ripetuti eventi inondativi era imputabile agli enti pubblici convenuti, competenti in materia di acque pubbliche; che i danni cagionati dagli eventi suddetti ammontavano a complessivi euro 2.412.075, oltre al danno da svalutazione dei singoli immobili in misura non inferiore al 20% del valore di mercato; che a detti danni doveva aggiungersi anche il danno esistenziale, da liquidare in misura non inferiore a 50.000 euro per ciascuno dei ricorrenti.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano la condanna degli enti convenuti al risarcimento dei danni.

Nel giudizio così introdotto intervenivano, ex art. 175 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, [REDACTED], e [REDACTED], i quali chiedevano nei confronti dei medesimi convenuti il risarcimento dei danni sofferti per gli eventi esondativi già indicati.

Proponevano autonomi giudizi, poi riuniti a quello introdotto da [REDACTED] e altri, [REDACTED], i quali avanzavano domande analoghe chiedendo il risarcimento dei danni subiti dai propri immobili in occasione degli eventi sopra indicati.

*Am*



Si costituivano in giudizio la Regione [REDACTED], l'Agenzia regionale per la difesa del suolo, la Provincia di [REDACTED] e il Consorzio di bonifica della [REDACTED] chiedendo il rigetto delle domande, per essere stati gli eventi lesivi la conseguenza di precipitazioni atmosferiche eccezionali e comunque per difetto di legittimazione passiva.

2. - L'adito Tribunale regionale, con sentenza depositata il 28 febbraio 2011, dichiarava la responsabilità della Regione [REDACTED] e dell'ARDIS [REDACTED] in ordine ai fatti esondativi dedotti in giudizio e, per l'effetto, condannava in solido i suddetti enti a pagare, in favore dei ricorrenti, le somme a ciascuno dovute, oltre accessori, mentre rigettava la domanda dei ricorrenti nei confronti del Consorzio di bonifica e della Provincia di [REDACTED]; condannava la Regione [REDACTED] e l'ARDIS [REDACTED], in solido, al pagamento delle spese del giudizio, nonché al pagamento delle spese di c.t.u.

3. - Avverso questa sentenza, con atto avviato alla notifica il 2 aprile 2012, ha proposto appello la Regione [REDACTED], in proprio e quale successore *ex lege* dell'Agenzia ARDIS [REDACTED], sulla base di numerosi motivi, di rito e di merito.

Hanno resistito [REDACTED] ed altri, eccependo tra l'altro l'inammissibilità dell'appello.

Hanno resistito altresì, con distinti atti di costituzione, [REDACTED] i quali, ancorché non esplicitando nella intestazione dell'atto di costituzione la proposizione dell'appello incidentale, hanno tuttavia sollecitato la riforma della impugnata sentenza in relazione al *quantum* del risarcimento loro riconosciuto.

Ha resistito anche il Consorzio di bonifica della [REDACTED], il quale ha proposto appello incidentale.

Non hanno svolto attività difensiva [REDACTED] nonché la Provincia di [REDACTED].



4. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 ottobre 2013, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, accogliendo l'eccezione formulata da tutti i resistenti, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello principale e inammissibili gli appelli incidentali tardivi, compensando tra le parti le spese del giudizio.

4.1. - Il TSAP ha premesso che la cancelleria del Tribunale regionale ha effettuato ai difensori delle parti costituite una notificazione del seguente avviso: «Comunicazione alle parti costituite dell'estratto della sentenza depositata nella cancelleria. Si fa presente che l'originale della sentenza e il fascicolo d'ufficio sono disponibili presso questo Tribunale. Dalla ricezione della presente notificazione decorrono i termini di cui all'art. 183, quarto comma, del regio decreto n. 1775 del 1933. Il cancelliere in esecuzione degli artt. 133 e 1(3)7 cod. proc. civ. (segue l'indicazione dei nominativi dei difensori destinatari della notificazione) che nella causa fra [REDACTED] il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche ha pronunciato in data 01/07/2010 la sentenza depositata e resa pubblica il 28/02/2011 e contenente il seguente dispositivo (segue il dispositivo della sentenza n. 1 del 2011)».

Essendo il dispositivo integrale della sentenza impugnata stato notificato al difensore della Regione e al difensore dell'ARDIS [REDACTED] in data 15 marzo 2011, la notificazione dell'appello eseguita nell'aprile 2012 - ha affermato il TSAP - risulta irrimediabilmente tardiva.

Il giudice *a quo* ha a tal fine rilevato che, nella giurisprudenza di legittimità, si riteneva, sino al 2010, che in tema di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la comunicazione da parte del cancelliere del dispositivo della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve di quarantacinque giorni previsto dall'art. 202 del regio decreto n. 1775 del 1933, decorrendo invece tale termine dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'Ufficio del registro con

an



l'attestazione dell'avvenuta registrazione, solo con tale notifica le parti essendo messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione. In mancanza di tale notifica, il ricorso alle Sezioni Unite era proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, trovando applicazione, anche nella indicata ipotesi, la disciplina generale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

Ha ricordato il TSAP che, con la sentenza 30 marzo 2010, n. 7607, le Sezioni Unite hanno mutato orientamento, affermando il principio – poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza 11 luglio 2011, n. 15144 – per cui alla luce della disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio; pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del regio decreto n. 1775 del 1933, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali.

Secondo il Tribunale superiore, ciò che importa ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di proposizione della impugnazione è la data della notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza; una volta eseguita dalla cancelleria del Tribunale regionale (o del Tribunale superiore) una notificazione del testo integrale del dispositivo, il termine di trenta (o quarantacinque) giorni per la impugnazione della sentenza inizia a decorrere, trattandosi di termine che deve ritenersi del tutto indipendente dagli adempimenti connessi alla registrazione della sentenza, e quindi anche dalla comunicazione del depo-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'An'.



sito ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933.

Né – ha concluso il Tribunale superiore – si pone un problema di tutela della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa ad opera della giurisprudenza della Corte di cassazione. Infatti, la sentenza del Tribunale regionale qui impugnata è stata depositata il 28 febbraio 2011 e la notificazione del dispositivo ai sensi dell'art. 183, quarto comma, r.d. n. 1775 del 1933, è stata effettuata alla difesa della Regione [redacted] e dell'ARDIS [redacted] il 15 marzo del 2011, allorquando, cioè, era già intervenuto il mutamento di giurisprudenza.

5. – Per la cassazione della sentenza del TSAP la Regione [redacted], in proprio e nella qualità di successore *ex lege* dell'Agenzia ARDIS [redacted], ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 aprile 2014, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, [redacted] ed altri, [redacted] nonché il Consorzio di bonifica [redacted].

Il Consorzio di bonifica ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.

#### *Considerato in diritto*

1. – Preliminarmente, va disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione, avanzata dalla difesa della ricorrente Regione [redacted] con istanza depositata in cancelleria il 23 marzo 2016 e motivata sulla necessità di acquisire dall'Amministrazione regionale notizie sui "pagamenti che si ha ragione di ritenere che siano già stati disposti a favore delle parti in causa" e sul se gli stessi "siano stati disposti con o senza riserva di ripetizione all'esito dell'impugnazione".

Le ragioni a sostegno dell'istanza di rinvio formulata dalla ricorrente riguardano un aspetto interlocutorio, attinente ai rapporti tra il difensore e la sua assistita; esse non solo non si estendono alle altre parti in cau-

*Ar*



sa, che infatti si sono opposte al rinvio, ma sono del tutto subvalenti rispetto all'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo e alla celere definizione del ricorso in cassazione.

2. - Con il primo motivo la Regione denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 183, terzo e quarto comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 1775 del 1933. Poiché la cancelleria del TRAP ha ommesso la notifica del primo avviso (la comunicazione del deposito della sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 183), secondo la ricorrente in via principale si sarebbe al di fuori degli schemi interpretativi di cui alle sentenze delle Sezioni Unite n. 7607 del 2010 e n. 15144 del 2011.

Il secondo motivo del medesimo ricorso in via principale (rubricato "processo sulle acque pubbliche e codice di rito: specialità; rito speciale per il processo delle acque pubbliche: coerenza con il quadro costituzionale; violazione e falsa applicazione dell'art. 183 del testo unico n. 1775 del 1933, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost.") rileva che qualsiasi interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 183, terzo e quarto comma, e 202 del testo unico, difforme dal dato testuale, si colloca contro il quadro costituzionale e non può trovare ingresso nel processo se non violando il diritto di difesa e i principi del giusto processo. L'art. 183 del testo unico - osserva la ricorrente - impone al cancelliere di compiere due formalità specifiche: la comunicazione del deposito della sentenza e successivamente, dopo la registrazione, la notifica integrale del dispositivo nella forma stabilita per gli atti di citazione.

Con il terzo motivo (sentenza del TRAP: notifica del dispositivo; violazione e falsa applicazione dell'art. 183, terzo e quarto comma, del testo unico, dell'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 184-bis cod. proc. civ.; ommesso esame di un fatto decisivo) la ricorrente in via principale sostiene che il nuovo orientamento della Corte di cassazione si sarebbe consolidato soltanto con la sentenza dell'11 luglio 2011, ma non sarebbe applicabile al caso di specie, maturato molti mesi prima, diversamente avendosi lesione dell'affidamento e della *lex specialis* del proces-



so. Ad avviso della Regione, "l'art. 183 del testo unico è legge processuale vigente; in quanto *lex specialis*, le sue disposizioni prevalgono sulla legge generale". "La parte che articola il proprio diritto potestativo di impugnazione di una sentenza, è tenuta al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge; nessun potere amministrativo, nessuna sentenza possono legittimamente applicare la legge processuale in maniera più restrittiva nei confronti della parte che ad essa ha conformato la propria condotta". "Nel caso di specie la P.A. qui ricorrente sarebbe costretta ad erogare somme non dovute ... in forza di una decadenza derivante non dalla legge bensì dalla particolare prassi dell'ufficio amministrativo". La ricorrente invoca pertanto l'applicazione del principio dell'errore scusabile con conseguente declaratoria della tempestività dell'appello proposto.

3. - I motivi - i quali possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.

4. - La normativa che viene nella fattispecie in applicazione è quella costituita dal combinato disposto degli artt. 183, terzo e quarto comma, e 189 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con il regio decreto n. 1775 del 1933.

Dispone, in particolare, il citato art. 183 che «Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione» (terzo comma) e che «Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione» (quarto comma).

A sua volta, l'art. 189 stabilisce che «L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155».

*an*



5. – Il problema che si è posto, in sede di esegesi della predetta normativa, è se la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza comporti, o meno, la decorrenza, indipendentemente dalla sua registrazione, del termine breve per l'impugnazione.

6. – A tale quesito è stata inizialmente data soluzione nel senso che la notifica dell'avviso della trasmissione della sentenza all'ufficio del registro, ai sensi dell'art. 183, comma terzo, del testo unico, è inidonea, ancorché l'avviso contenga anche la trascrizione del dispositivo, a far decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 189 dello stesso testo unico per l'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche, decorrendo invece tale termine dalla notifica eseguita a norma del comma quarto dello stesso art. 183, atteso che solo con tale notifica, dopo la restituzione della sentenza e degli atti da parte dell'ufficio del registro, le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione (Sez. Un., 18 marzo 1992, n. 3353; Sez. Un., 13 marzo 2009, n. 6063).

7. – Con la più recente sentenza 30 marzo 2010, n. 7607, queste Sezioni Unite – ribaltando quel proprio, pur consolidato, pregresso indirizzo – hanno escluso che la preventiva registrazione della sentenza possa essere ritenuta condizione essenziale per la decorrenza del termine breve di impugnazione derivante dalla notifica della copia dell'estratto integrale della sentenza, ed hanno affermato che la notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve per la sua impugnazione, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente ai fini fiscali.

A tale approdo, ribadito anche dalle pronunce successive (Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144; Sez. Un., 21 maggio 2015, n. 10453), la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta sulla base di una nuova lettura della normativa in esame, in considerazione del sopravvenuto mutamento del quadro normativo in tema di imposta di registro, interagente

*an*



con le disposizioni regolatrici del settore di riferimento. Infatti, già la sentenza n. 80 del 1966 della Corte costituzionale aveva rimosso il divieto, per i funzionari di cancelleria, di rilascio di copie od estratti di sentenze prima della loro registrazione, e la successiva decretazione legislativa di settore (d.P.R. n. 634 del 1972; d.P.R. n. 131 del 1986) ha ulteriormente innovato, "atteso che, mentre in base alla legge di registro del 1923, tutte le sentenze andavano registrate, ... attualmente vi sono sentenze che vanno registrate e sentenze che non vanno registrate, ed anche per le prime il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione se ciò è necessario per la prosecuzione del giudizio".

8. - A tale più recente orientamento il Collegio non può che dare continuità, in quanto esso si risolve - come già è stato affermato dalla sentenza n. 15144 del 2011 - in una rilettura della normativa degli artt. 183 e 189 del testo unico che, in senso correttivo rispetto all'iniziale indirizzo, ne disvela, compatibilmente con il dato testuale, il diverso contenuto evolutivamente assunto, per effetto e in correlazione al sopravvenuto mutamento di disciplina dell'imposta di registro.

9. - Applicando il principio secondo cui il termine breve per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dalla notifica della copia integrale del dispositivo, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, è corretta la decisione di inammissibilità del gravame alla quale è pervenuto il TSAP con la pronuncia qui impugnata.

Infatti, risulta dagli atti che, in data 15 marzo 2011, la cancelleria del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Roma ha effettuato la notificazione della sentenza al difensore della Regione Lazio e al difensore dell'ARDIS [REDACTED], mediante consegna di copia integrale del dispositivo, secondo quanto prescritto dall'art. 183, quarto comma, del regio decreto n. 1775 del 1933. L'appello avverso la sentenza del TRAP è stato proposto dalla Regione [REDACTED] in proprio e quale successore *ex lege* dell'ARDIS [REDACTED], con atto avviato alla notifica

*Am*



soltanto il 2 aprile 2012, una volta ampiamente spirato il termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notifica eseguita a norma del quarto comma del citato art. 183.

10. – Questo esito non è ostacolato dalla circostanza – sottolineata dal ricorrente – che nella specie “la cancelleria del Tribunale regionale delle acque pubbliche ha omesso di predisporre e notificare il primo avviso di cui all’art. 183, terzo comma, del testo unico”.

Invero, poiché il termine per appellare le sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre unicamente dalla notificazione del dispositivo integrale eseguita a norma del quarto comma dello stesso art. 183, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, tale decorrenza non è preclusa dalla mancata comunicazione dell’avviso di cui al terzo comma del medesimo art. 183, il quale mira esclusivamente a rendere edotti i difensori delle parti della trasmissione della sentenza depositata all’ufficio del registro perché provvedano all’adempimento di carattere fiscale della sua registrazione.

11. – D’altra parte, e conclusivamente, il lasso di tempo nella specie intercorso fra la pubblicazione (30 marzo 2010) della sentenza delle Sezioni Unite recante l’*overruling* e la notificazione (15 marzo 2011) dell’estratto della sentenza impugnata del Tribunale regionale delle acque pubbliche, deve essere ritenuto largamente sufficiente a consentire all’interessato la piena conoscenza del nuovo orientamento giurisprudenziale e l’adeguamento ad esso, con la conseguente esclusione della configurabilità di un comportamento incolpevole (Sez. Un., 27 febbraio 2012, n. 2925).

12. – Il ricorso in via principale della Regione è rigettato.

13. – Con l’unico motivo, il Consorzio di bonifica [REDACTED] denunciando la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., lamenta che la decisione impugnata, pur avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorso della Regione, abbia operato la compensazione delle spese anche nei confronti del Consorzio. Ad avviso del ricorrente in via incidentale, non ricorrevano le condizioni («gravi ed eccezionali ragioni,



esplicitamente indicate nella motivazione») in presenza delle quali, a norma dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., il Tribunale superiore avrebbe potuto disporre la compensazione delle spese.

14. - Il motivo è infondato.

Trattandosi di giudizio instaurato dinanzi al Tribunale regionale nel dicembre 2006, non si applica il testo dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato, a decorrere dal 4 luglio 2009, dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per i giudizi promossi successivamente all'entrata in vigore della legge (cfr. art. 58 stessa legge), a termini del quale per la compensazione si richiedono soccombenza reciproca o la concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, il giudice può, invece, procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, se ricorrono giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.

E tale obbligo motivazionale è stato assolto nel caso specifico, avendo il Tribunale superiore indicato esaustivamente le ragioni (l'essere la soluzione della controversia dipesa "da un mutamento giurisprudenziale intervenuto prima del deposito della sentenza, e consolidatosi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15144 del luglio 2011") che l'hanno indotto ad avvalersi della facoltà di compensare le spese processuali.

15. - Il ricorso in via incidentale del Consorzio è rigettato.

16. - Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della Regione nei confronti dei controricorrenti [REDACTED]

Nei rapporti tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale Consorzio di bonifica [REDACTED] va disposta la compensazione delle spese, stante la soccombenza reciproca.

*Am*



17. – Poiché il ricorso principale e quello in via incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono entrambi rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente in via principale e del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, integralmente rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte così provvede:

- (a) *rigetta* il ricorso in via principale ed il ricorso in via incidentale;
- (b) *condanna* la ricorrente in via principale Regione Lazio al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti [REDACTED] che *liquida*, per ciascun gruppo di controricorrenti, in complessivi euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
- (c) *dichiara* la compensazione delle spese processuali tra la Regione Lazio, ricorrente in via principale, e il Consorzio di bonifica [REDACTED], ricorrente in via incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, *dichiara* la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente in via principale Regione [REDACTED] e del ricorrente in via incidentale Consorzio di bonifica [REDACTED], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

*Am*



Così deciso, [redacted] nella camera di consiglio del 5 aprile 2016.

Il Consigliere estensore

*Alberto Cusi*

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
*Paola Francesca CAMPOLI*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi. 20 APR 2016  
IL CANCELLIERE  
*Paola Francesca CAMPOLI*